



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 736/DecA/39 del 28.05.2013**

Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV – 1 μ var che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* dello Stagno di San Teodoro a partire dal mese di maggio 2012. Direttive di attuazione.

INDICE

1. Obiettivi generali
2. Tipologia dei danni indennizzabili
3. Intensità dell'aiuto
4. Portata finanziaria e localizzazione
5. Soggetto responsabile dell'attuazione
6. Notifica dell'aiuto
7. Presentazione della domanda di contributo
8. Vincoli
9. Altre Disposizioni

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore della società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro per far fronte ai danni dovuti alla moria causata dal virus OsHV – 1 μ var che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* presente nello Stagno di San Teodoro a partire dal mese di maggio 2012.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

2. Tipologia dei danni indennizzabili

È previsto un indennizzo per far fronte alla perdita di produzione a seguito della virosi da OsHV – 1 µvar che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas*.

3. Intensità dell'aiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza del 100%, a titolo di indennizzo, dei danni causati dall'evento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. Portata finanziaria e localizzazione

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2012, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 1.000.000,00 a valere sul capitolo SC06.1372 (UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09, codice SIOPE 10602).

L'entità dei danni da prendere in considerazione per determinare se sia stata raggiunta la soglia del 30% deve essere calcolata in base alla perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente. Il termine "fatturato" fa riferimento al fatturato annuo complessivo dell'impresa e non solo alla parte del fatturato relativa all'attività colpita.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

escluso comma 4)”, assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e delle seguenti direttive.

6. Notifica dell'aiuto

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a notificare alla Commissione Europea l'aiuto di stato previsto dal decreto di cui il presente allegato è parte integrante ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE 25 marzo 1957 e dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83/1 del 27.3.1999).

Al fine di consentire la corretta notifica dell'aiuto, la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. con sede in via Nazionale snc – Lov. Traversa, San Teodoro, presenta entro 7 giorni dalla richiesta presentata dal Servizio pesca e acquacoltura, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato.

La dichiarazione deve essere completa dei seguenti dati:

- numero di dipendenti dell'impresa
- fatturato annuo dell'impresa
- totale del bilancio annuo dell'impresa
- rispetto del requisito dell'indipendenza.

La dichiarazione di cui sopra è necessaria per la corretta notifica dell'aiuto alla Commissione Europea. L'impresa che non provvede a trasmettere la dichiarazione secondo quanto sopra stabilito, perde il diritto al riconoscimento dell'aiuto.

7. Presentazione della domanda di contributo

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento. Argea Sardegna provvede a comunicare all'impresa interessata i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo.

La richiesta di indennizzo può essere presentata solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto assessoriale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

8. Vincoli

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che l'impresa non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario della misura è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

9. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

L'Assessore

Oscar Cherchi